

Prof. Architetto Roberto Mascarucci
(una riflessione di carattere generale)

Il progetto di legge si colloca in posizione arretrata rispetto alle recenti evoluzioni del dibattito disciplinare, essendo impostata su criteri “conformativi” (verifica di coerenza e di compatibilità degli atti di pianificazione) piuttosto che su criteri “performativi” (riconoscimento della capacità dei progetti di contribuire alla realizzazione delle strategie condivise).

Esso non fa riferimento alcuno al vero aspetto che oggi può qualificare in modo innovativo la politica di “governo del territorio”: ovvero, il rapporto sinergico tra la filiera della pianificazione territoriale/urbanistica e quella della programmazione economica; non accenna nemmeno al principio per cui le decisioni di assetto fisico a livello regionale dovrebbero dialogare con le corrispondenti decisioni in termini di allocazione delle risorse finanziarie pubbliche, individuando le priorità degli interventi con riferimento alle stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione.

Il suo apparato è, poi, inutilmente complesso e farraginoso, rivelando tendenze di neocentralismo regionale e introducendo ulteriori compiti a carico degli enti locali senza prevedere la relativa dotazione di risorse.

(alcune questioni specifiche)

1.

Il Piano Paesaggistico Regionale è piano strategico o piano di settore? Le scelte di tipo paesaggistico sono scelte di settore (come sembrerebbe di capire dall’art. 22, comma 1) e quindi da effettuare in coerenza con le decisioni strategiche, o sono invece esse stesse scelte strategiche (come sembrerebbe di capire dall’art. 22, comma 5)?

Dalla lettura del comma 3 dell’art. 13 sembrerebbe che il Piano Paesaggistico Regionale non sia strumento di pianificazione strategica, ma poi si afferma che esso “contribuisce alla strategia dello sviluppo territoriale mediante l’indicazione degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici (art. 22, comma 5).

2.

Il Piano della Armatatura Urbana e Territoriale (PAUT, Art. 36) è strumento della pianificazione attuativa (come sembrerebbe di capire dall’art. 15, comma 3), oppure parte della pianificazione comunale di tipo strutturale (come sembrerebbe di capire dall’art. 36, comma 1)?

3.

Il Programma Integrato di Intervento (PII, Art. 32) è strumento della pianificazione attuativa (come sembrerebbe di capire dall’art. 15, comma 3), oppure strumento di pianificazione generale (come sembrerebbe di capire dalla collocazione dell’Art. 32 nel Capo II del Titolo II)?

4.

Che il bilancio urbanistico venga effettuato per zone urbanistiche “perimetrate in coerenza con le zone di rilevamento demografico” (comma 3 dell’Art. 33) è non solo difficile ma anche in contraddizione con quanto affermato al comma successivo: “le zone urbanistiche sono individuate in base agli specifici caratteri morfologici, funzionali e dimensionali che ne definiscono l’identità”.

5.

La parte “regolativa” del Piano Generale (lettera “b”, comma 2 dell’Art. 27) si esaurisce nel Regolamento Urbanistico di cui all’Art. 30 o prevede altri contenuti? Nel qual caso quali sono visto che l’Art. 28 (“Contenuti del Piano Generale”) descrive solo i contenuti della “parte strutturale”?

6.

Non si riesce, infine, a comprendere la necessità di istituire le “agenzie di pianificazione” di cui all’art. 44, dal momento che trattasi di istituto sorpassato e desueto (che, comunque, qualora ritenuto utile, può essere attivato anche senza una specifica previsione nel testo di legge).